



www.euradria.eu

SCHEDA INFORMATIVA 3

IL RICONOSCIMENTO DELL'INFORTUNIO E DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

- 1) Residenti in Italia che lavorano in Slovenia
- 2) Residenti in Slovenia che lavorano in Italia

1) RESIDENTI IN ITALIA CHE LAVORANO IN SLOVENIA

ITER E RISOLUZIONI POSITIVE DOMANDA

REGOLAMENTO UE

- **REGOLAMENTO UE 883/2004:** le disposizioni comunitarie in materia di prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono sotto vari aspetti paragonabili alle norme che disciplinano le prestazioni di malattia. Le indennità temporanee che sostituiscono la retribuzione sospesa a causa di assenza dovuta ad infortunio o MP vengono sempre corrisposte in virtù della legislazione del Paese in cui il soggetto è assicurato, indipendentemente dal Paese in cui il soggetto risiede o soggiorna.

INFORTUNIO IN OCCASIONE DI LAVORO O IN ITINERE E LE MALATTIE PROFESSIONALI IN SLOVENIA

Non esiste un regime specifico per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questi rischi rientrano nel regime di assicurazione malattia obbligatoria in caso di inabilità temporanea e di invalidità in caso di invalidità o morte dell'assicurato. Per gli infortuni sul lavoro si intendono gli infortuni connessi all'attività lavorativa che si verificano durante il lavoro e il tragitto tra i luoghi di residenza e di lavoro. Esiste un elenco di malattie professionali riconosciute molto ristretto e le malattie non incluse non sono considerate di origine professionale.

L'INDENNIZZO DELL'INFORTUNIO

- a) Di norma l'indennità viene pagata dal datore di lavoro i primi 30 gg di assenza. Non è richiesto alcun periodo di copertura assicurativa precedente e l'importo della prestazione dipende dalla causa dell'assenza. Dal 31° giorno di assenza l'indennità è a carico dall'istituto sanitario sloveno Zavod za zdravstveno zavarovanje. Le prestazioni vengono concesse sino a completamento delle cure



www.euradria.eu

necessarie. L'importo erogato in un primo tempo a carico del datore di lavoro è pari al 100% della retribuzione media percepita l'anno antecedente all'infortunio.

CERTIFICAZIONE SANITARIA E OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

Il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro dell'assenza per infortunio, il certificato medico viene consegnato a chiusura delle cure ovvero a chiusura di ogni periodo di prolungamento

IN CASO DI POSTUMI PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

Per la determinazione della invalidità, occorre, su proposta del medico curante sloveno o attraverso l'Ente pensionistico di residenza del lavoratore, presentare domanda di riconoscimento pensione di invalidità, ai sensi dell'Articolo 63 della ZPIZ-2, oltre alla definizione della loro professione, è importante anche la definizione di capacità di lavoro residua ai sensi dell'Articolo 64 della ZPIZ-2 che viene riscontrata con la II e III categoria di invalidità.

Secondo la ZPIZ-2 l'invalidità viene classificata in tre categorie:

1° categoria - se l'assicurato non è più in grado di svolgere un'attività redditizia organizzata o non è in grado di svolgere la sua professione e non ha alcuna capacità di lavoro rimanente;

2° categoria - se la capacità della persona assicurata per svolgere la sua professione sono ridotte del 50% o più;

3° categoria - se la persona assicurata non è più in grado di lavorare a tempo pieno, ma può svolgere un determinato lavoro a metà del tempo pieno, di almeno quattro ore al giorno, ovvero se la capacità lavorativa della persona assicurata per la sua professione è ridotta a meno del 50% o se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione a tempo pieno ma non è in grado di lavorare nel posto di lavoro in cui lavora (solo per chi si rioccupa in Slovenia).



www.euradria.eu

2) RESIDENTI IN SLOVENIA CHE LAVORANO IN ITALIA

L'INFORTUNIO (in occasione di lavoro o in itinere)

Evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro o in viaggio per luogo di occupazione (in itinere) e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

da diritto al lavoratore di indennità sostitutiva per il periodo di assenza lavorativa a causa della patologia riscontrata. A termine dell'infortunio vengono stabiliti postumi indennizzabili e o rendita in base a tabelle prestabilite divise per sesso, età e % di riconoscimento.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

Il lavoratore deve immediatamente avvisare l'azienda e produrre il primo certificato medico da consegnare all'inail ed al datore e successivi prolungamenti.

Se l'infortunato non provvede ad avvisare l'azienda e il datore di lavoro non essendo venuto a conoscenza dell'infortunio, non provvede alla denuncia all'inail, non è corrisposta l'indennità sostitutiva per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizie dell'infortunio.

LA MALATTIA PROFESSIONALE IN ITALIA

Viene riconosciuta al lavoratore che riesce a dimostrare il nesso di causalità tra la patologia di cui soffre e il lavoro che ha svolto per un periodo sufficientemente lungo a poterlo far ammalare (esposizione al rischio).

Esistono tabelle relative a patologie riconosciute dalla Legge come lavoro correlate.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

- Necessaria **DENUNCIA** della malattia da parte del lavoratore all'INAIL e per conoscenza all'azienda entro quindici giorni dalla data di manifestazione della malattia con specifico certificato medico legale.
- La denuncia deve essere completa di **ANAMNESI** lavorativa per stabilire l'esposizione al rischio e dettagliata rispetto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore
- Il ritardo della denuncia (ad esempio la malattia non viene subito riconosciuta come di origine professionale dal lavoratore) e il certificato viene trasmesso in ritardo, vengono indennizzati soltanto i giorni successivi alla denuncia MP.



www.euradria.eu

Il trattamento economico dell'infortunio e della malattia professionale – assenza temporanea

Trattamento economico INFORTUNIO:

- 100% retribuzione giornaliera a carico del datore per il PRIMO GIORNO
- 60% DAL 01 AL 3° GIORNO SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO compresi festivi a carico del datore
- 60% dal 04° al 90° giorno successivo all'infortunio a carico inail - dal 91° giorno in poi
- 75% della retribuzione giornaliera a carico INAIL + possibile integrazione da CCNL.

Riconoscimento postumi infortunio o MP

- A termine del periodo di infortunio o a seguito di riconoscimento MP può essere riconosciuta invalidità permanente (postumi)
- da 0 a 5% non danno diritto a nessun indennizzo
- da 06 a 15% indennizzo in capitale per danno biologico
- dal 16% in poi indennizzo in rendita (valutato in due quote una per danno biologico l'altra per danno patrimoniale)
- I postumi possono essere rivisti a seguito di aggravamento richiesto dal lavoratore entro termini prefissati: dopo un anno dall'infortunio, tre revisioni possibili entro il quadriennio, una revisione possibile entro il settimo anno e una alla fine del decimo anno.